

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (IV e XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede consultiva</i>	» 5
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>Comunicazioni del Governo sulla situazione dei beni culturali . . .</i>	» 8
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 9
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
	» 13

CONVOCAZIONI:

Martedì 8 ottobre 1974

Commissione parlamentare per le questioni regionali Pag. 14

Mercoledì 9 ottobre 1974

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa » 14
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio » 14
Commissioni riunite (V e XIII) . . . » 14

Giovedì 10 ottobre 1974

Commissione inquirente per i procedimenti di accusa » 14
Difesa (VII) » 15

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 15

GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente della IV Commissione ORONZO REALE, indi del Presidente della XIII Commissione ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

Proposta di legge:

Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 1° agosto 1974 era iniziata la discussione sugli articoli, proseguita nelle sedute dell'8 e del 10 agosto.

Si passa all'articolo 7.

Il deputato Riela illustra tre emendamenti Coccia, tendenti a sopprimere il secondo ed il quarto comma e a sostituire l'ultimo comma.

Il deputato Padula, relatore per la IV Commissione, non accetta gli emendamenti. In particolare, osserva che con la soppressione del secondo e del quarto comma si escluderebbe l'aumento dei contributi dovuti per ciascun procedimento giurisdizionale nonché in relazione ad alcune categorie di provvedimenti: in tal modo sarebbe largamente ridotta la portata della proposta di legge, tendente a ripianare l'attuale *deficit* della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali.

Il deputato Fortunato Bianchi, relatore per la XIII Commissione, concorda.

Il sottosegretario Pennacchini invita i presentatori a non insistere sugli emendamenti soppressivi, ed a trasformare l'emendamento sostitutivo nella soppressione, all'ultimo comma, della parola « 17 »: verrebbe così ugualmente raggiunto l'obiettivo, cui tendono anche alcuni emendamenti governativi alle tabelle, di tener ferma l'esenzione da ogni contributo previdenziale per i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza.

Il deputato Coccia insiste sui primi due emendamenti, modificando invece il terzo nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Respinti gli emendamenti soppressivi del secondo e del quarto comma, l'articolo 7 è approvato nel testo modificato dall'emendamento soppressivo della parola « 17 ».

Respinto un articolo aggiuntivo Coccia 7-bis, relativo al versamento all'ente di previdenza forense del fondo per la corresponsione sociale prevista dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, si passa all'articolo 8.

A seguito degli interventi dei deputati Castelli, Manco, Coccia, Cittadini, Noberasco, dei relatori Padula e Bianchi Fortunato, e del sottosegretario Pennacchini, viene approvato un emendamento Castelli interamente

sostitutivo, modificato da un subemendamento dei relatori. L'articolo 8 resta pertanto così formulato:

ART. 8.

La pensione di anzianità si consegue dopo trentacinque anni di iscrizione alla Cassa.

Per il raggiungimento dell'anzianità prevista al comma precedente è consentito il riscatto, sino ad un massimo di sette annualità, del periodo di esercizio della professione senza iscrizione alla Cassa, di pratica professionale, di studi universitari. Il riscatto è concesso previo versamento per ogni annualità di una somma pari al doppio del contributo personale minimo dovuto per l'anno nel quale viene presentata la domanda di riscatto.

Gli iscritti che alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, avevano compiuto il trentottesimo anno di età conseguono la pensione al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo trent'anni di iscrizione, compreso il periodo, non superiore a dieci annualità, eventualmente riscattato a norma del comma precedente.

La Cassa è tenuta a corrispondere ai propri iscritti, od ai loro superstiti aventi diritto, la pensione, in tredici mensilità annue, nella misura indicata dalla tabella *F* allegata alla presente legge.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, l'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 410, e l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sono abrogati.

L'articolo 9 viene quindi approvato con la soppressione del secondo e del terzo comma, concernenti materia già disciplinata dal nuovo testo dell'articolo 8.

L'articolo 11 viene approvato senza modifiche.

I relatori Padula e Fortunato Bianchi presentano un nuovo testo dell'articolo aggiuntivo 17-ter, che viene accettato dal sottosegretario Pennacchini ed approvato nella seguente formulazione:

ART. 17-ter.

Il beneficio di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 395, è esteso alle vedove di tutti gli avvocati e procuratori legali, esercenti la libera professione forense, caduti vittime dei nazifascisti durante l'ultima guerra.

Viene quindi decisa la soppressione dell'articolo 19, mentre l'articolo 20 è approvato con una modifica formale. Si passa quindi alle tabelle.

Respinto un subemendamento Coccia-Riela, tendente ad esentare dal contributo personale, per i primi due anni di iscrizione alla Cassa, gli abilitati all'esercizio della professione, la tabella *A* viene approvata, dopo che il deputato Noberasco ha annunciato l'astensione del gruppo comunista, in un nuovo testo formulato dai deputati Padula, Fortunato Bianchi, Castelli e Musotto, che eleva a trecentomila lire la misura minima del contributo personale annuo, e prevede, per gli scaglioni di reddito imponibile superiori ai quattro milioni, aliquote crescenti dall'otto al venti per cento. Per i professionisti di età inferiore ai trent'anni e con reddito imponibile non superiore a quattro milioni, il contributo è ridotto alla metà.

La tabella *B* è approvata con un emendamento dei relatori, che eleva a mille lire il contributo dovuto per i procedimenti davanti agli uffici di conciliazione, ed un emendamento del Governo soppressivo della disposizione che estende la contribuzione alle controversie di lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Respinto un emendamento Micheli Pietro, fatto proprio dal deputato Coccia, tendente ad escludere la corresponsione del contributo per gli atti di volontaria giurisdizione promossi dall'interessato senza l'intervento di avvocato o procuratore, la tabella *C* è approvata con tre emendamenti dei relatori, che elevano la misura del contributo dovuto sulle sentenze e sugli altri provvedimenti dei conciliatori, dei pretori, dei tribunali ordinari e militari, delle corti d'assise e dei tribunali amministrativi regionali, con un emendamento Coccia che modifica la misura del contributo dovuto sui lodi arbitrari, con un emendamento del Governo di tenore analogo a quello apportato alla tabella *B* in materia di controversie di lavoro e previdenziali, e con un emendamento Monti Maurizio-Micheli Pietro, che esclude la corresponsione del contributo per i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sui libri fondiari applicabili in alcune regioni dell'Italia settentrionale.

La tabella *D* viene approvata con un emendamento Coccia, non accettato dai relatori né dal Governo, che sopprime la previsione di contributi sugli atti di precetto, e quattro emendamenti dei relatori, accettati dal Governo, che elevano da cinquecento a mille lire la misura del contributo sui certificati penali del casellario giudiziario, sopprimono il contributo sulle ordinanze in materia di circolazione stradale e sulle note di trascrizione nei

registri immobiliari, coordinano con il nuovo testo della tabella gli ultimi tre commi.

La tabella *E* è approvata con un emendamento, di natura formale, del deputato Noberasco, mentre la tabella *F* è approvata nel nuovo testo, recato da un emendamento dei relatori e da due subemendamenti Castelli, al quale il deputato Noberasco manifesta l'opposizione del gruppo comunista. Resta pertanto stabilito che l'importo mensile delle pensioni di anzianità sia di 150.000 lire per gli infrasettantenni e gli ultrasettantenni che mantengano la iscrizione all'albo ed abbiano un reddito annuo imponibile superiore a tre milioni di lire. Per gli ultrasettantenni che chiedano la cancellazione dall'albo od abbiano un reddito imponibile inferiore a tre milioni di lire, la pensione di anzianità è di 220.000 lire mensili. Lo stesso importo è stabilito per le pensioni di invalidità in caso di cancellazione dall'albo, mentre è ridotto a 100.000 lire mensili ove l'invalido mantenga l'iscrizione all'albo. La pensione di reversibilità è di 100.000 lire mensili, aumentabili di 20.000 per ogni figlio minore a carico.

Il deputato Musotto non insiste, per non ritardare l'approvazione del provvedimento, sull'articolo aggiuntivo 2. 0. 1, che trasforma nel seguente ordine del giorno, accolto dal sottosegretario Pennacchini:

« Le Commissioni Giustizia e Lavoro e previdenza sociale,

riunite in sede legislativa per la discussione e l'approvazione della proposta di legge n. 229, recante norme sulla previdenza e sull'assistenza forense,

invitano il Governo

a rappresentare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali la necessità che gli avvocati ed i procuratori legali nominati consiglieri di Stato o consiglieri della Corte dei conti siano sospesi dall'iscrizione alla Cassa stessa dalla data di entrata in funzione fino a quella di cessazione dal servizio, continuando a versare i contributi annui personali nella misura minima stabilita dalla suddetta proposta di legge, e che agli avvocati e procuratori legali che al 31 dicembre 1971 avevano già conseguito tale nomina sia corrisposta la pensione al compimento dei sessantacinque anni di età e dopo quindici anni di iscrizione alla Cassa, purché alla suddetta data avessero compiuto cinquanta anni di età e svolto almeno venti anni di esercizio professionale ».

(0/229/2/CR 4-13)

« MUSOTTO ».

Il deputato Musotto non insiste per la votazione.

Per l'assenza del presentatore, il seguente ordine del giorno si intende ritirato:

« Le Commissioni riunite Giustizia e Lavoro e previdenza sociale,

congiuntamente riunite in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense;

ritenuto lo stato di estremo disagio del mondo forense mobilitato a tanti doveri e privato di tanti diritti;

considerata la indifferibilità della soluzione del problema all'esame,

impegnano il Governo,

approvata in via di urgenza come il caso richiede la proposta in oggetto, a provvedere al sollecito studio ed esame per il miglioramento, tecnico e sulla base di approfondite indagini che la moderna scienza attuariale consente in materia, dei metodi previdenziali e assistenziali della categoria forense ».

(0/229/1/CR 4-13)

« TRANTINO ».

Il deputato Coccia presenta il seguente ordine del giorno, che non è accettato dal Governo, ma, posto ai voti, è approvato:

« Le Commissioni Giustizia e Lavoro e previdenza sociale,

riunite in sede legislativa per l'esame e l'approvazione della proposta di legge n. 229, recante norme sulla previdenza e sull'assistenza forense;

ritenuto che è necessario pervenire al più presto ad una sistemazione organica della legislazione previdenziale forense,

impegnano il Governo

a predisporre, entro due anni dalla entrata in vigore della legge in discussione, gli strumenti legislativi necessari ad armonizzare il sistema previdenziale ed assistenziale forense nell'ambito della regolamentazione organica della professione degli avvocati e procuratori legali, indicando i tempi e i modi per il superamento dell'attuale gestione del servizio di previdenza ed assistenza da parte della Cassa forense e per la progressiva riduzione, sino all'estinzione, dei contributi oggettivi esistenti a carico dei cittadini e previsti dalla legge,

ovvero,

in difetto della regolamentazione organica suddetta, ad adottare le iniziative necessarie

per lo scioglimento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali e per la sua devoluzione ad una gestione speciale dell'INPS ».

(0/229/3/CR 4-13)

« COCCIA, RIELA ».

Dopo che i deputati RIELA, Castelli e Felisetti hanno rispettivamente annunciato il voto contrario del gruppo comunista e quello favorevole del gruppo democratico cristiano e del gruppo del PSI, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* ORONZO REALE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

Proposte di legge:

Senatore De Luca: Provvedimenti in favore dei ciechi (*Approvata dal Senato*) (*Parere della X Commissione*) (2569);

Delfino: Identificazione personale e validità della firma apposta da persona cieca o minorata nella vista su atti pubblici o privati (1455).

(*Seguito della discussione ed approvazione in un testo unificato*).

Il relatore Castelli, riassunti i termini del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, propone di redigere un testo unificato delle due proposte di legge.

Il deputato Felisetti ed il sottosegretario Pennacchini concordano con il relatore.

La Commissione passa quindi alla discussione degli articoli. Sulla base di alcuni emendamenti del relatore e del Governo, viene approvato un testo unificato dei due progetti di legge, con il nuovo titolo « Provvedimenti a favore dei ciechi » e suddiviso in quattro articoli.

Con l'articolo 1 si afferma la piena capacità di agire delle persone affette da cecità; con l'articolo 2 si afferma che la firma delle persone stesse è in ogni caso vincolante; con l'articolo 3 si prevede che il cieco possa farsi assistere da persona di sua fiducia nel compimento o anche nella redazione di un atto giuridico; con l'articolo 4 si prevede l'assistenza

di due persone, di fiducia del cieco, al compimento di atti su cui questi non sia in grado di apporre la propria firma.

Il testo unificato delle due proposte di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente REGGIANI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Fabbri.

Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Approvato dal Senato) (Parere all'Assemblea) (2624).

Su proposta del relatore Gava, col quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, e dopo un intervento del deputato Gastone (il quale lamenta che il provvedimento non potrà ormai avere attuazione che dal 1975), la Commissione adotta la seguente decisione:

La Commissione ha ripreso in esame, in data odierna, il disegno di legge concernente l'ordinamento penitenziario, nel testo adottato dalla Commissione giustizia della Camera e attualmente all'esame dell'Assemblea.

La Commissione ha rilevato che, a causa del protrarsi dell'*iter* parlamentare, il riferimento dell'onere contemplato dal secondo comma dell'articolo 88 all'anno finanziario 1974 non risulta più attuale, tenuto conto che il disegno di legge — anche per le modifiche proposte dalla competente Commissione di merito, che implicano un suo riesame da parte dell'altro ramo del Parlamento — non potrà dispiegare i suoi effetti se non a partire dal prossimo esercizio finanziario. D'altra parte, la Commissione ha preso atto che l'avvenuta presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975 implica la necessità di integrare e perfezionare la indicazione di spesa e copertura con riferimento anche al prossimo esercizio finanziario.

Pertanto, tenuto conto che in sede di predisposizione del fondo speciale di cui al capi-

tolo n. 6856 (fondo globale) del bilancio del tesoro per l'anno finanziario 1975 è stato preordinato un accantonamento di lire 25 miliardi per il finanziamento, in detto anno, del provvedimento concernente l'ordinamento penitenziario, la Commissione, nel ribadire il proprio parere favorevole sul disegno di legge, segnala l'assoluta necessità di modificare il richiamato secondo comma dell'articolo 88 dell'iniziativa legislativa governativa, da un lato per sopprimere qualsiasi riferimento all'anno finanziario in corso, dall'altro per esplicitare la copertura a fronte degli oneri implicati a carico del prossimo esercizio finanziario.

Di conseguenza la Commissione suggerisce la seguente nuova formulazione del predetto secondo comma dell'articolo 88:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

La Commissione, infine, segnala la opportunità che la clausola finanziaria testé suggerita, unitamente alla norma relativa all'autorizzazione al Ministro del tesoro a provvedere alle variazioni di bilancio (terzo comma dell'articolo 88), trovi una più appropriata collocazione in un apposito articolo finale del disegno di legge.

Proposta di legge:

Senatori Zugno ed altri: Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) (3223).

Il Sottosegretario Fabbri, premesso che la proposta di legge reca una indicazione di copertura per il corrente anno non adeguata (poiché il capitolo di bilancio relativo alle pensioni di guerra non presenta disponibilità tali da fronteggiare anche gli oneri implicati dalla iniziativa legislativa in esame) e comunque carente per le conseguenze finanziarie relative al prossimo esercizio, fa presente che sono in corso di espletamento incontri tra i rappresentanti del Ministero del tesoro e quelli delle associazioni degli invalidi di guerra per definire un accordo di carattere generale e globale di revisione dei trattamenti pensionistici di guerra, sicché una eventuale soluzione parziale del problema potrebbe tur-

bare ed anche compromettere la organicità del futuro provvedimento. Per questi motivi il Governo, pur riconoscendo legittime le esigenze prospettate dagli interessati, suggerisce di rinviare l'esame della proposta di legge del senatore Zugno in attesa che il Parlamento sia posto in grado di compiere un esame generale della materia.

Il Presidente Reggiani condivide le argomentazioni esposte dal rappresentante del Governo e ritiene anch'egli che una decisione frammentaria e settoriale oggi potrebbe pregiudicare la soluzione organica di revisione di tutti i trattamenti pensionistici di guerra.

Dopo un intervento del relatore Orsini (il quale dichiara di non avere difficoltà ad aderire al suggerimento del Governo), il deputato Gastone, pur riconoscendo la validità e la fondatezza delle argomentazioni del Sottosegretario Fabbri e del Presidente Reggiani, sollecita la definizione del parere sulla proposta di legge, che, a suo avviso, risulterebbe corretta per quanto attiene alle implicazioni di carattere finanziario; ritiene che, se mai, una decisione di rinvio dell'esame potrebbe essere adottata solo per consentire alla Commissione bilancio di acquisire dati più precisi e aggiornati sulle conseguenze finanziarie.

Aderendo a tale proposta, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge, al fine di acquisire dati e chiarimenti circa la misura della maggiore spesa implicata tanto a carico del 1974 quanto per il prossimo esercizio finanziario, nonché al fine di verificare se i mezzi di copertura dal provvedimento evocati risultino o meno congrui e adeguati a fronteggiare il relativo onere.

Disegni e proposta di legge:

Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per il triennio 1974-1976 (2836);

Concessione di un contributo straordinario e aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italo-africano (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (826-B);

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1378-B);

Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1385-B);

Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione

sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1974-1978 (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1420-B);

Aumento del contributo ordinario all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1452-B);

Senatori Pieraccini ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (*Modificata dalla III Commissione permanente del Senato*) (1376-B).

(*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*).

In via preliminare, il deputato Gambolato avverte l'esigenza di soprassedere all'esame dei provvedimenti, proprio per consentire alla Commissione bilancio, alla vigilia dell'esame del bilancio di previsione dello Stato, una approfondita valutazione complessiva di tutte le iniziative legislative in materia di contribuzioni dello Stato a favore di enti e associazioni varie.

Il Presidente Reggiani chiarisce di aver iscritto i provvedimenti all'ordine del giorno su specifica richiesta del Presidente della competente Commissione di merito, il quale ha fatto presente che, tranne che per il disegno di legge relativo alla SIOI, si tratta di progetti di legge già esaminati a suo tempo dalla Camera e successivamente modificati dal Senato.

Il deputato Gunnella, pur condividendo le argomentazioni del deputato Gambolato, invita la Commissione a definire il proprio parere sui provvedimenti in esame, che riguardano la collaborazione di istituti e organismi privati ai rapporti internazionali del nostro paese; chiede, per altro, che la Commissione possa disporre, per il futuro, di una adeguata e dettagliata documentazione circa l'attività e le prospettive di sviluppo degli enti sovvenzionati dallo Stato, ogni qualvolta questi ultimi siano oggetto di iniziative legislative per l'aumento del contributo a carico dell'erario.

Il Sottosegretario Fabbri ricorda che presso l'altro ramo del Parlamento il Tesoro manifestò inizialmente l'orientamento di rinviare l'esame dei provvedimenti, orientamento cui per altro dovette successivamente deflettere di fronte alla unanime e concorde volontà di tutti i gruppi del Senato di varare i provvedimenti medesimi. Soltanto a seguito di tale presa di posizione il Ministero del tesoro prospettò una indicazione di massima circa l'ammontare globale dei mezzi finanziari disponibili per la copertura delle iniziative legislative in materia

di contributi ad enti e istituzioni che operano nel settore dei rapporti internazionali.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Isgrò e Gargano (il quale ultimo sollecita il Governo a fornire dati sul numero delle istituzioni che operano nello stesso settore) e su proposta del relatore Orsini la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte dal Senato nel testo dei disegni di legge nn. 1378-B, 1385-B, 1420-B e 1452-B, nonché sulle modifiche apportate alla proposta di legge di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri n. 1376-B.

La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulle modifiche inserite dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge n. 826-B, a condizione, per altro, che la copertura a fronte della maggiore spesa implicata per la concessione del contributo straordinario di lire 60 milioni a favore dell'Istituto italo-africano (secondo comma dell'articolo 4 del provvedimento) sia assicurata a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, anziché a riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1973.

La Commissione delibera, infine, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2836, subordinando, per altro, tale parere favorevole alla condizione che l'indicazione di spesa e copertura risulti perfezionata ed integrata con riferimento anche agli oneri relativi al prossimo esercizio finanziario, sul cui bilancio (fondo globale) è stato iscritto un apposito accantonamento di 100 milioni di lire. Di conseguenza la Commissione suggerisce alla competente Commissione di merito: 1) di assumere l'attuale primo comma dell'articolo unico del disegno di legge come articolo 1 del provvedimento; 2) di adottare la seguente nuova formulazione del secondo e del terzo comma del predetto articolo unico, da assumere come articolo 2 del disegno di legge:

« All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di lire 100 milioni, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio » ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974, ORE 16,35. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Renato Colombo.

Proposta di legge:

Senatori Zugno ed altri: *Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (3223).*

(Rinvio).

Il Presidente La Loggia comunica che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato stamane una convocazione straordinaria della Commissione per la discussione del provvedimento n. 3223. La V Commissione, investita del parere, ha rinviato l'esame del provvedimento anche in rapporto con lo stato dell'*iter* di altri provvedimenti concernenti i grandi invalidi.

Il relatore Spinelli dichiara che riferirà specificamente sulla proposta all'ordine del giorno allorquando sarà pervenuto il parere, estremamente importante, della Commissione Bilancio. Coglie l'occasione per informare la Commissione che il Comitato ristretto per le pensioni di guerra prosegue, con contatti continui con il Ministero del tesoro, l'approfondimento delle ipotesi di lavoro sul progetto globale per gli invalidi di guerra con un ventaglio di ipotesi di lavoro che stabiliscono una priorità temporale per l'intera categoria dei grandi invalidi. In questi giorni i commissari si sono trovati di fronte a pressioni contrastanti l'una con l'altra, a seguito dell'approvazione del provvedimento n. 1165 da parte del Senato. Delegazioni diverse di invalidi chiedono cose contrastanti, e gli organi dell'Associazione nazionale votano ordini del giorno contrari a richieste particolareggiate. Le situazioni umane sono assai

drammatiche. Il Comitato ristretto ha assunto impegni di lavoro che, in via preparatoria, proseguirà presso il Ministero del tesoro, anche nell'ipotesi di una crisi di Governo, per giungere a soluzioni concrete e perequate che risolvano i problemi di tutte le categorie di invalidi cominciando da una soluzione globale per tutta la prima categoria.

Il deputato Terraroli, concordando col relatore, osserva che l'impegno politico che si è manifestato nelle scorse settimane poteva essere esplicitato anche prima. Occorre una soluzione che riconduca in un quadro generale richieste disperse anche ad evitare la frantumazione dell'organismo associativo. Il lavoro di approntamento tecnico dei testi può proseguirsi anche nell'ipotesi di crisi e con un Governo in carica per l'ordinaria amministrazione.

Il deputato Postal, concordando con il relatore, condivide l'esigenza di procedere nell'esame di un progetto organico anche in una situazione politicamente fluida per problemi di rilevanza umana eccezionale. Proprio la mancata soluzione organica ingenera le attuali dispersioni di posizioni nell'associazione dei mutilati. È precisa volontà del suo gruppo di muoversi presto e per soluzioni organiche.

Il deputato Ciampaglia si associa al relatore auspicando ogni sforzo per una soluzione globale del problema dei grandi invalidi.

Il deputato Serrentino chiede che il lavoro del Comitato ristretto poggi su dati statistici aggiornati onde evitare che il raggiungimento di una soluzione politica incontri al Bilancio ostacoli tecnici. Il rinvio della discussione della proposta n. 3223 è non solo regolarmente obbligatorio, ma anche utile se si marcia verso soluzioni organiche e obiettive per una categoria di cittadini che è la più indifesa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

ISTRUZIONE (VIII)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente BERTÈ.* — Interviene il ministro della pubblica istruzione, Malfatti.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA SITUAZIONE DEI BENI CULTURALI.

Il ministro della pubblica istruzione Malfatti, dando per conosciuta la difficile situazione del settore dei beni culturali, dichiara

che si soffermerà soprattutto sulle linee di intervento a breve e a medio termine. Giudica indispensabile la creazione del Ministero per i beni culturali, creazione auspicata ripetutamente anche dal Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, che potrà svolgere una politica di fruizione e di promozione dei beni culturali certamente meglio di quanto non riesca a fare oggi il Ministero della pubblica istruzione oberato com'è dalle sue molte competenze. L'istituzione del nuovo ministero potrebbe avvenire sulla base di un apposito disegno di legge, il cui schema era già stato a suo tempo pressoché approntato, ovvero sulla base del disegno di legge di ristrutturazione generale dei ministeri in discussione al Senato. Tra le misure di immediato intervento indica innanzitutto il potenziamento dei finanziamenti che si riscontra nel bilancio per il 1975: da circa 41 miliardi si passa ad uno stanziamento di circa 53 miliardi con un incremento approssimativo del 26 per cento. Si sta altresì procedendo all'adeguamento dell'organico del personale delle antichità e belle arti con un disegno di legge che prevede un programma poliennale la cui copertura per il prossimo anno già risulta iscritta nel fondo globale del bilancio per il 1975. Coglie l'occasione per sollecitare la discussione in Parlamento del disegno di legge che prevede la immissione in ruolo degli idonei nei concorsi per l'assunzione del personale delle antichità e belle arti. Ritiene infine, in questo primo ambito di questioni, che occorrerà procedere ad una ridefinizione dei rapporti tra Stato e Regione in materia di beni culturali discutendone apertamente con i rappresentanti di tutte le regioni; ciò allo scopo di evitare alcune difformità di interpretazioni circa la competenza della regione o dello Stato su taluni argomenti, tra i quali la tutela paesaggistica, i permessi di esportazione temporanea di opere d'arte e la competenza in materia di restauro. Passando ad un'altra serie di temi, suscettibili di ulteriori approfondimenti, ritiene che si dovrà realizzare un adeguamento delle modalità di spesa pubblica nel settore dei beni culturali, arrivare all'autonomia amministrativa, tecnica e scientifica dei musei, potenziare l'opera di catalogazione dei beni culturali ed infine mettere a punto meccanismi efficienti contro i furti di opere d'arte soprattutto private.

Il deputato Raicich, premesso che le iniziative legislative del Governo in materia di beni culturali sono state finora avulse da una visione globale dei problemi del settore, si sofferma su recenti casi di furti di opere d'ar-

te e sulla situazione critica di Pompei. Dopo avere chiesto se esiste un piano operativo per la tutela delle opere d'arte conservate nelle chiese o in istituti religiosi, accenna alla grave crisi dei musei italiani per la quale auspica interventi urgenti. Si sofferma quindi sulla situazione delle biblioteche, il cui personale è numericamente inadeguato, auspicando che si possa giungere ad aprire al pubblico le biblioteche scolastiche. Conclude augurandosi che il Governo si dichiari disponibile alla discussione della proposta di legge presentata al Senato dalla regione toscana in materia di beni culturali.

Il deputato Bardotti, dopo aver ringraziato il ministro per le ampie e concrete informazioni fornite alla Commissione, afferma che il settore dei beni culturali deve essere affrontato con una serie di interventi concordati e coordinati che partano, in premessa, da una chiara definizione di quali siano in realtà i beni culturali. Si dichiara favorevole alla creazione del Ministero per i beni culturali osservando che esso dovrà avere compiti generali di indirizzo e di coordinamento tali da evitare la soggettività nei giudizi, e quindi la frequente disparità di decisioni, che oggi si verifica in sede periferica.

Il deputato Benedetti Tullio, osservando a titolo personale che la istituzione del Ministero per i beni culturali sarebbe più rapidamente realizzata con un apposito disegno di legge piuttosto che nell'ambito del più generale provvedimento di ristrutturazione dei ministeri in discussione al Senato, si augura che l'incremento degli stanziamenti per i beni culturali sia nella realtà dei fatti sufficiente a sopperire alle necessità del settore. Ritiene che dovrebbe stabilirsi per i privati l'obbligo di denunciare le opere d'arte in loro possesso onde arrivare ad un inventario generale delle opere d'arte e all'adozione di efficaci forme di controllo contro gli abusi ed i furti.

Il deputato Lindner, premessa la necessità di ampliare il concetto di bene culturale ricomprendendovi ad esempio anche i film e i dischi d'arte, auspica la possibilità di fruizione per il pubblico delle collezioni private di opere d'arte quanto meno in determinate occasioni e per periodi limitati. Passando ad altro argomento, ritiene opportuno che i singoli sovrintendenti vengano affiancati da un organo collegiale la cui consultazione renda più meditate le decisioni da adottare.

Il ministro della pubblica istruzione Malfatti, replicando agli intervenuti nella discussione, assicura il proprio interessamento, del

resto già concretamente in atto, per la situazione di Pompei ed il proprio impegno per una modernizzazione delle biblioteche in direzione di una sempre maggiore espansione del servizio di lettura pubblica. Riprendendo il tema del personale afferma che, dopo avere colmato l'attuale organico e successivamente averlo ampliato, si potranno introdurre elementi in grado di rendere più flessibile il sistema. Preso atto con piacere della disponibilità del gruppo comunista in ordine alla istituzione del Ministero per i beni culturali, dichiara di non condividere molte delle scelte contenute nella proposta di legge in tema di beni culturali presentata dalla regione toscana al Senato. In realtà l'argomento della tutela dei beni culturali deve essere notevolmente approfondita essendo ancora poco maturo il dibattito sui criteri di revisione delle leggi di tutela del 1939 e non essendosi d'altro canto ancora pervenuti ad una definizione giuridica del concetto di bene culturale che offra un certo grado di affidabilità. Conclude dichiarando comunque di concordare sull'esigenza di intendere i beni culturali in un modo più ampio rispetto a quello tradizionale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Lobianco.

Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione*) (2244);

Bonomi ed altri: Incoraggiamento alla cessazione della attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (*Parere della V e della XIII Commissione*) (547);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione della attività agricola e la destinazione dei terreni a

fini di miglioramento delle strutture (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (617);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (1991).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Presidente dopo aver ricordato l'*iter* complesso del provvedimento che oggi ritorna in Commissione, dopo un lungo lavoro svolto dal Comitato ristretto, in un nuovo testo, rileva che la Conferenza dei capigruppo della Camera ha invitato la Commissione Agricoltura a licenziare il testo per l'Assemblea al più presto e comunque entro la fine di questo mese.

Il relatore Vetrone espone il contenuto delle più importanti modifiche apportate al testo originario del disegno di legge n. 2244, preso come base della discussione. La prima fondamentale innovazione riguarda gli aspetti giuridico-istituzionali in merito ai rapporti tra Stato e regioni, regolati secondo il modello della legge-quadro. Alle regioni, infatti, sono stati attribuiti ampi poteri anche in campo legislativo, ma nel rispetto di alcuni principi fondamentali, inderogabili. Ispirandosi alla formula suggerita dalla Commissione Affari costituzionali si è, da un lato, previsto un potere di sostituzione dello Stato in caso di persistente inadempienza legislativa delle regioni e, dall'altro, si è stabilita l'immediata operatività della legge, salvo deroga da parte della regione per le norme derogabili. Tra le altre modifiche importanti e qualificanti, va ricordato in primo luogo che il nuovo testo accoglie un suo rilievo circa la posizione di preminenza data alle piccole imprese dirette coltivatrici, eliminando tra i beneficiari le società. Quanto ai requisiti per individuare l'imprenditore a titolo principale, il testo del Comitato ristretto innova profondamente poiché ne affida l'accertamento alle regioni, sia pure, per quanto riguarda la capacità professionale, con l'intervento delle organizzazioni professionali. Un notevole miglioramento si registra per il concorso nel pagamento degli interessi elevato in modo consistente specie a favore delle regioni meridionali e per la concessione di idonee fideiussioni agli imprenditori che siano incapaci di fornirle da soli; è appena il caso di notare, che gli aumenti del tasso di interesse intervenuti di recente, fanno risultare insufficienti anche questi miglioramenti. In linea generale il nuovo testo prevede una maggiore partecipazione delle organizzazioni pro-

fessionali (ciò vale, ad esempio, per l'introduzione dei rappresentanti di queste nell'apposito Comitato del fondo interbancario di garanzia; per varie norme specie della terza parte). Miglioramenti sono stati apportati al meccanismo di determinazione del livello di comparabilità dei redditi sotto il profilo della base territoriale (provinciale e non più regionale), presa in considerazione. Meglio sarebbe però, a suo parere, prendere in considerazione le aziende di riferimento che saranno individuate dal CIPE, d'intesa con le regioni. Sul piano dei principi appare rilevante l'introduzione del voto *pro capite* sollecitato dal collega Prearo per la costituzione delle associazioni di assistenza interaziendale che vogliono ottenere gli aiuti previsti a questo scopo. Un'innovazione proposta dal Governo attiene all'applicazione di una direttiva comunitaria (in attuazione dell'articolo 10 della direttiva 159/72) sul premio per l'incremento della produzione di carne bovina ed ovina. Manca a questo proposito l'indicazione della copertura finanziaria che del resto va rivista per tutto il provvedimento, il che impone una ristrutturazione del complesso delle norme finanziarie. Passando alle norme di attuazione della seconda direttiva (160/72) le principali innovazioni riguardano l'estensione dei benefici dell'indennità di cessazione (che, per altro, pone problemi di eleggibilità della spesa da parte comunitaria) e del premio di apporto strutturale. Senza entrare in dettaglio non può esimersi dal rilevare che sarebbe utile fissare un *plafond* della superficie delle aziende, essendo generica quella indicata nell'articolo 25-*bis*, secondo comma. Osservando che il nuovo testo ha ripristinato il calcolo dell'indennità in unità di conto, a vantaggio dei beneficiari, prospetta l'opportunità di adeguare per tutte le misure (anche quelle in attuazione della prima direttiva) l'ammontare previsto originariamente, in modo da fruire del diverso valore della « lira verde ». Va sottolineata, per la sua evidente portata politica, la norma introdotta dal Comitato ristretto circa l'estensione del premio di apporto strutturale anche ai proprietari che si impegnino a trasformare i contratti di mezzadria e colonia in affitto. Passando alle norme di attuazione della terza direttiva (161/72) osserva preliminarmente che anche nel settore dell'informazione e qualificazione i poteri sono stati trasferiti alle regioni, mentre i compiti di formazione dei consulenti socio-economici sono affidati alle università. Va rilevato, per altro, che in materia di qualificazione professionale, le regioni affidano i compiti in-

renti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il deputato Bardelli, nel ribadire quanto già detto dal relatore circa il lungo periodo trascorso dall'inizio della discussione (esattamente un anno), ricorda le date fondamentali dell'*iter* seguito dalle direttive; pubblicazione il 23 aprile 1972; presentazione del disegno di legge di attuazione il 12 giugno 1973, inizio della discussione il 3 ottobre 1973, ripresa della discussione in Commissione esattamente un anno dopo il 3 ottobre 1974. Non possono essere taciute le ragioni di questo lungo *iter*, le quali vanno ricercate nei profondi contrasti in seno alla maggioranza e nel prevalere di posizioni e interessi retrivi, pur se i socialisti — e ne va dato loro atto — hanno cercato di ottenere alcune modifiche migliorative al testo originario. Ma nonostante questi miglioramenti il giudizio globale del gruppo comunista permane negativo. Né potrebbe essere diversamente se si pensa che il provvedimento in esame si inserisce in un quadro internazionale, comunitario e nazionale profondamente mutato. Gli avvenimenti recenti hanno confermato la giustezza delle istanze avanzate a più riprese dal suo gruppo circa la necessità di una profonda revisione della politica agricola comunitaria, che non deve sostituirsi alle politiche nazionali ma costituirne piuttosto un momento di coordinamento, che lasci la necessaria autonomia ai singoli paesi. Le misure comunitarie di questi ultimi anni offrono esempi lampanti dell'inadeguatezza dell'impostazione comunitaria rispetto alla situazione dell'agricoltura italiana (dall'abbattimento delle vacche da latte alla politica saccarifera, alla politica zootecnica). Né intende andare oltre, perché il suo gruppo ha chiesto ufficialmente un dibattito specifico con il Ministro sulla politica agricola comune. Tornando al provvedimento in esame ribadisce la richiesta del suo gruppo circa la contestualità dell'attuazione delle direttive comunitarie e della trasformazione della mezzadria e colonia in affitto, contestualità affermata solennemente anche in sede di dichiarazione programmatica del Presidente del Consiglio. E in gioco la credibilità stessa degli impegni assunti dal Governo, tenendo presente che un'analoga situazione di inadempienza si è verificata in tema di riforma di enti di sviluppo (il Governo ha fatto decadere con molta disinvoltura, senza provvedere in alcun modo, il decreto-legge di finanziamento presentato in luglio). Non intende affrontare gli aspetti istituzionali dei rapporti Stato e re-

gioni, sui quali si soffermerà il collega Valori, ma esaminare alcuni punti particolarmente indicativi, quale ad esempio la soluzione data in relazione alla terza direttiva. Se su alcune parti può essere trovato un terreno di incontro il suo gruppo esprime una netta opposizione nei confronti dell'affidamento alle organizzazioni professionali dell'attività di qualificazione, il cui esercizio spetta, come ogni forma di istruzione, ai pubblici poteri. Analogamente risulta inaccettabile la formulazione dell'articolo 24 (che riprende l'articolo 14 della direttiva 159/72) in merito al quale l'Italia potrebbe chiedere una deroga se è vero che certi paesi — è il caso della Danimarca — hanno chiesto di non applicare un'intera direttiva. Quanto alle norme di attuazione della seconda direttiva non può che ribadire l'opposizione di principio del suo gruppo sull'impostazione generale data dal disegno di legge anche nel nuovo testo che rischia di determinare un incremento dell'esodo e una conseguente desertificazione dei terreni. Certo qualche sostanziale miglioramento c'è stato: situazioni privilegiate delle piccole imprese diretto-coltivatrici, estensione della fideiussione e altre ancora, ma la normativa nel suo insieme resta inaccettabile per i motivi prima ampiamente esposti. Nel concludere chiede che si tenga un ampio dibattito sulla politica comunitaria, che si solleciti un parere delle Commissioni Affari costituzionali e Pubblica istruzione sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto; che si consultino, magari in modo informale, le regioni sul nuovo testo.

Il Presidente nel prendere atto delle richieste del gruppo comunista che potranno essere esaminate al termine della discussione generale tiene a rilevare che sin dall'inizio il disegno di legge è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Pubblica istruzione, che non ha inteso esprimere il suo parere; che un secondo parere della I Commissione non gli sembra necessario in quanto il testo è stato modificato proprio in aderenza al parere espresso da questa Commissione; che analogamente non appare opportuna una nuova consultazione delle regioni. In merito al dibattito sulla politica comunitaria si riserva di prendere gli opportuni contatti con il ministro dell'agricoltura.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IGIENE E SANITA (XIV)**IN SEDE LEGISLATIVA**

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente URSO GIACINTO.* — Interviene per il Governo il ministro della sanità Vittorino Colombo.

Proposta di legge:

Senatori Pittella e Ferralasco: Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative non immunizzate (Approvata dal Senato) (2383).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Urso ricorda che nella precedente seduta erano stati approvati gli articoli 1 e 3; all'articolo 2 la Commissione aveva approvato in via di massima un emendamento interamente sostitutivo, sul quale era stato richiesto il parere della Commissione bilancio: comunica che la Commissione bilancio ha fatto pervenire parere favorevole.

Il deputato Morini, in sostituzione del relatore Del Duca, fa presente la necessità di modificare la precedente formulazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 per tenere conto di quanto disposto dalla legge n. 386 del 1974 di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 246. Presenta pertanto una nuova formulazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2 nella formulazione ora proposta dal deputato Morini e, successivamente, la proposta di legge nel suo complesso a scrutinio segreto con il seguente nuovo titolo: « Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative non immunizzate per la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità materno-fetale ».

Disegno di legge:

Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (Urgenza) (Parere della III, della IV, della V, della VI, della X, della XI e della XII Commissione) (2545).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Andreoni illustra il provvedimento, che si propone di riunire in un unico testo le disposizioni comunitarie in materia di scambi di animali della specie bovina e

suina e recepisce la direttiva 71/285 CEE del 19 luglio 1971 in materia. Conclude sollecitando la rapida approvazione del provvedimento.

Il deputato Menichino, nel dichiarare il consenso del suo gruppo per una rapida approvazione del provvedimento, critica però l'insufficienza dei fondi stanziati negli articoli 35 e 36 e si dichiara assolutamente contrario all'articolo 37 che prevede il prelievo di tali somme dal conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria.

Il deputato De Maria chiede alcuni chiarimenti in merito alle disposizioni concernenti la brucellosi bovina e sottolinea che non si fa alcun riferimento alla brucellosi di caprini.

Il deputato La Bella nell'esprimere viva sorpresa per il prelievo dei fondi necessari a finanziare questo provvedimento dal fondo per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria, quando è nota la drammatica situazione finanziaria degli ospedali, chiede a nome del suo gruppo che l'articolo 37 sia stralciato dal testo: in caso contrario il suo gruppo si vedrebbe costretto a considerare anche l'opportunità di richiedere la remissione in aula del provvedimento.

Il deputato Morini osserva, in merito al rilievo avanzato dal deputato La Bella, che al fondo in questione si è ricorsi spesso per provvedimenti analoghi, anche perché le somme in esso iscritte e ancora disponibili sono del tutto insufficienti ai fini per cui il fondo fu originariamente istituito.

Il deputato Rampa ritiene che in merito al problema del finanziamento del disegno di legge in esame attraverso il fondo per la riforma sanitaria sia opportuna una valutazione più approfondita, dopo che il ministro della sanità avrà chiarito l'effettiva consistenza attuale di tale fondo.

Il deputato Venturoli condivide l'avviso di approfondire questo punto e rileva l'opportunità di considerare il problema anche per il futuro, valutando se sia il caso di modificare alcune voci di bilancio per impinguare i capitoli di spesa per la profilassi delle malattie degli animali.

Il deputato Cattaneo Petrini Giannina, nel ricordare che l'apprestamento di adeguati servizi nel settore veterinario è problema strettamente connesso alla tutela della salute, ribadisce l'assoluta urgenza del provvedimento in discussione.

Dopo che il relatore Andreoni ha, a sua volta, richiamato l'attenzione sull'urgenza di una tempestiva approvazione del provvedimento, il ministro Vittorino Colombo precisa, per quanto riguarda l'utilizzazione di fondi del conto speciale per l'avvio della riforma sanitaria, di ritenere assolutamente pertinente il ricorso a tali fondi, in quanto i servizi veterinari rientrano certamente nel quadro dei servizi sanitari generali del Paese: altro problema è la valutazione sull'opportunità di dare priorità a questo tipo di utilizzazione rispetto ad altri problemi. Il ministro conclude dichiarandosi comunque disponibile a riferire alla Commissione sull'utilizzo fatto di questo fondo e sulla sua attuale consistenza.

Il Presidente Urso rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1974, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il Presidente della Giunta Trisorio Liuzzi per la Regione Puglia; il Presidente della Giunta D'Uva per la Regione Molise; il Vice Presidente della Giunta Guidolin per la Regione Veneto; in qualità di esperti intervengono inoltre il dottor Bussani per la Regione Piemonte, il dottor Solinas per la Regione Sardegna, il dottor Vismara per la Regione Campania ed il dottor Ferrara Mirenzi per la Regione Puglia.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI ED ESPERTI REGIONALI.

In apertura di seduta, il presidente Oliva ricorda, con accenti commossi, la figura del Presidente della Giunta della Calabria, professor Antonio Guarasci, esempio luminoso di studioso eminente e di amministratore geniale, tragicamente scomparso ieri a seguito di un grave incidente d'auto.

La Commissione riprende quindi l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 22 maggio.

Il Presidente, riassunte rapidamente le ultime vicende del disegno di legge n. 114,

concernente il rinnovo della delega al Governo per il riordinamento della pubblica amministrazione — trasmesso alla Camera dopo l'approvazione da parte del Senato di un testo notevolmente emendato e ridotto rispetto a quello originario — e sottolineata la stretta connessione esistente tra i temi oggetto dell'indagine e il citato disegno di legge, auspica che una sollecita definizione di questo non prescinda dalle significative conclusioni cui la Commissione è pervenuta, salvi gli ulteriori approfondimenti che il prosieguo dell'indagine consentirà. Ricorda che in occasione di questo nuovo turno di audizioni delle rappresentanze regionali, sollecitato dalle stesse Regioni, la Commissione, come è stato annunciato con una lettera inviata il 30 maggio ai presidenti delle Giunte e dei Consigli, intende conoscere il loro pensiero ed ottenere concrete proposte su cinque temi principali (rapporti tra Regioni e Parlamento; rapporti tra Regioni e Governo; riforma dell'amministrazione centrale dello Stato; organizzazione periferica della amministrazione dello Stato; trasferimento delle funzioni amministrative statali e degli enti pubblici regionali ed interregionali, delega ed eventuale sub-delega di altre funzioni amministrative statali nelle materie connesse). Dopo aver dato notizia che le giunte delle regioni Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte ed il Consiglio della regione Puglia, aderendo all'invito contenuto nella stessa lettera, hanno inviato memorie scritte concernenti i predetti argomenti, invita i rappresentanti e gli esperti regionali intervenuti a trattare il primo degli anzidetti temi.

Il presidente Trisorio Liuzzi, dopo aver annunciato che i Presidenti delle Giunte, in una apposita riunione, hanno convenuto di predisporre un documento unitario e riassuntivo dei temi previsti dal calendario dei lavori della Commissione, suggerisce che alla discussione di esso sia dedicata una seduta conclusiva. Avverte pertanto che la partecipazione dei Presidenti delle Giunte ai lavori della Commissione, per quanto riguarda la trattazione dei singoli temi, avrà valore di contributo personale.

Il vice presidente Guidolin, associandosi alla proposta del presidente Trisorio Liuzzi, precisa che per la redazione dell'anzidetto documento è stata costituita una apposita commissione di studio, la cui attività dovrebbe concludersi entro il 20 ottobre.

Prende quindi la parola il deputato Franchi, il quale propone che la Commissione ag-

giorni i propri lavori in attesa della presentazione di esso.

Il senatore Modica, rilevata preliminarmente l'esigenza che le delegazioni regionali che intervengono ai lavori della Commissione siano oggettivamente rappresentative delle varie componenti politiche presenti nelle singole Regioni, nel dichiararsi favorevole alla proposta di una seduta conclusiva da dedicare alla discussione del documento in via di elaborazione, ritiene opportuno che la Commissione prosegua lo svolgimento delle sedute secondo il programma prefissato.

Il deputato Bressani, constatata l'impossibilità di dar corso alla trattazione del primo tema previsto dal calendario dei lavori della Commissione per l'assenza dei rappresentanti e degli esperti incaricati dello svolgimento di esso, propone il rinvio della seduta, dichiarando di concordare con il senatore Modica sull'opportunità di proseguire i lavori secondo il calendario prefissato.

La Commissione accoglie quindi quest'ultima proposta e il seguito dell'indagine è rinviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 8 ottobre, alle ore 16, per continuare l'audizione di rappresentanti ed esperti regionali.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Martedì 8 ottobre, ore 16.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO: AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI ED ESPERTI REGIONALI.

(Presso il Senato della Repubblica).

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 9 ottobre, ore 17.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 9 ottobre, ore 15.

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro i deputati Servello e Petronio (Doc. IV, n. 156) — Relatore: Musotto.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Busetto (Doc. IV, n. 160) — Relatore: Galloni;

contro il deputato Schiavon (Doc. IV, n. 163) — Relatore: Musotto;

contro Rizzo Fabio e Genoese Zerbi Felice (Doc. IV, n. 164) — Relatore: Terraroli;

contro Concutelli Pier Luigi ed altri (Doc. IV, n. 165) — Relatore: Terraroli;

contro il deputato Alfano (Doc. IV, n. 166) — Relatore: Fortuna;

contro il deputato Chiacchio (Doc. IV, n. 167) — Relatore: Fortuna.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali) e XIII (Lavoro)

Mercoledì 9 ottobre, ore 10.

Esame delle questioni concernenti gli investimenti, il credito e l'occupazione.

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 10 ottobre, ore 9,30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 10 ottobre, ore 9,30.

Comunicazione del Ministro della difesa in ordine all'indirizzo programmatico politico-amministrativo.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere sulle domande:

contro il deputato Frasca, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a

mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 26) — Relatore: Franchi.

contro il deputato Lima, per cinque reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) e per il reato di cui agli articoli 81 e 314 del codice penale (peculato continuato) (Doc. IV, n. 81);

contro il deputato Lima, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 83);

contro il deputato Lima, per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (Doc. IV, n. 84);

contro il deputato Lima, per il reato di cui agli articoli 56, 61, n. 7, e 314 del codice penale (tentato peculato aggravato) (Doc. IV, n. 85) — Relatore: Reggiani.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21.